

Sentenza: n. 13 del 27 gennaio 2015

Materia: imposte e tasse

Parametri invocati: artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, in combinato disposto con art. 3 Cost.; artt. 117, secondo e terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.; art. 120 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Lazio

Oggetto: art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Esito: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 3 Cost.; non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost.

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: La Regione Lazio ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

In particolare l'art. 13, comma 15-bis, del d.l. in commento stabilisce il valore massimo dell'aliquota dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (d'ora in avanti, «IRESA»), di cui agli artt. 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

La ricorrente rileva che la norma oggetto del giudizio violi gli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost. Ciò in quanto, non solo attraverso lo strumento del decreto-legge sono state introdotte discipline eterogenee, incidenti su pluralità di materia, ma altresì La Regione rileva che l'art. 13, comma 15-bis sarebbe lesivo delle sue attribuzioni costituzionali, provocandone, infatti, una menomazione, in relazione alla sua autonomia finanziaria, in quanto l'IRESA è un tributo regionale proprio.

La Corte in merito a tali questioni di legittimità costituzionale dichiara l'inammissibilità evidenziando che i parametri non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, inoltre la tesi della lesione dell'autonomia finanziaria regionale non è stata in alcun modo provata individuando in che misura la disposizione impugnata arrecherebbe pregiudizio alle attribuzioni regionali.

La Regione Lazio censura l'art. 13, comma 15-bis con riguardo all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, e all'art. 19 della legge n. 196 del 2009, poiché tale disposizione risulterebbe priva di copertura finanziaria.

La Corte dichiara l'infondatezza di tale questione dato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, è esclusa la necessità di misure compensative in relazione alla variazione

della base imponibile della IRESA, giacché tale disposizione le prevede soltanto per altri tributi regionali.

La ricorrente, inoltre, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 119, secondo comma, Cost., sostenendo che la disposizione censurata non sarebbe volta a stabilire un principio fondamentale di coordinamento, ma detterebbe una statuizione di dettaglio di immediata applicazione nei confronti delle Regioni.

La Consulta dichiara infondata anche tale questione evidenziando in primo luogo che la norma risulta essere di coordinamento e non di dettaglio, prevedendo, in effetti, un'aliquota modulabile e non unica, necessaria per le finalità concorrenziali perseguite; in secondo luogo la Corte sottolinea che l'imposta in esame mantiene lo scopo specifico della tutela dell'ambiente. Tali finalità, rientranti tra le competenze legislative statali, rendono legittimo l'intervento legislativo.

Infine la Regione Lazio denuncia la violazione dell'art. 120 Cost. sotto il principio della leale collaborazione.

La Corte dichiara infondata tale questione ricordando che le procedure collaborative tra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa dello Stato